

PREMESSO:

- 1) gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo;
- 2) l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;
- 3) gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente "Norme in materia ambientale";
- 4) l'articolo 250 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di proprietà fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";
- 5) la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;
- 6) la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 marzo 2017, vistata e registrata dai competenti organi di controllo, con la quale il Generale di Brigata dei carabinieri Giuseppe Vadalà, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive segnalate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 7) la necessità di implementare l'analisi conoscitiva dei singoli siti, la relativa caratterizzazione e le analisi di rischio attraverso un continuo monitoraggio da adottare per la bonifica dei siti, la legalità dei contesti in cui realizzare tali azioni, sul territorio nazionale relativi ai 65 siti di discarica abusivi affidati all'azione del Commissario di Governo;
- 8) che è accertato da tempo dalle numerose inchieste giudiziarie svolte che il settore dei rifiuti, dei lavori e dei movimenti terra e quello delle bonifiche connesse è uno di quelli a maggior rischio, specialmente nelle Regioni del Sud Italia e in Campania, per infiltrazioni della criminalità di tipo associativo semplice e di tipo mafioso e che per questo anche la fase di regolare caratterizzazione, delle analisi chimico fisiche per valutare le soglie di rischio dei singoli componenti e il continuo monitoraggio del territorio, sono attività propedeutiche e essenziali a una corretta bonifica dei siti e esecuzione delle opere da

realizzare;

- 9) che per corrispondere a tale esigenza risulta strategico e imprescindibile instaurare, attraverso lo strumento specifico convenzionale, una formale collaborazione con l'ISPRA, finalizzata alla effettuazione delle specifiche e continue attività di analisi dei siti da bonificare, migliorando, in considerazione della necessità della rapidità degli interventi da eseguire, il coordinamento con gli enti territoriali da attuare comunque con standard di legalità elevati per gli iter amministrativi avviati;
- 10) la necessità di promuovere, incentivare e diffondere le buone pratiche di collaborazione fra gli organi istituzionali finalizzate all'innovazione, alle conoscenze e alla tutela dell'ambiente e del territorio per migliorare il servizio alla collettività, attraverso la restituzione ai cittadini delle porzioni di territorio manomesse per essere utilizzate un tempo come discariche non conformi e irregolari alla normativa europea e nazionale;
- 11) l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", istituisce l'ISPRA a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- 12) il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, ha emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
- 13) la Legge n. 132 del 28 giugno 2016 concerne l' "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- 14) che l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche postuniversitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
- 15) che l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell' ambiente (SNPA);
- 16) che, tramite il coordinamento del SNPA, l'ISPRA assicura un monitoraggio capillare, anche attraverso attività "in campo", di tutte le componenti che possono avere un impatto sull'ambiente naturale, al fine di garantire il raggiungimento di livelli omogenei di protezione dell'ambiente in tutto il Paese (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali - LEPTA). Il Sistema nazionale a rete per la

protezione dell'ambiente (SNPA) può adottare norme tecniche vincolanti in materia ambientale avendo, altresì, facoltà di segnalare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la necessità di interventi, anche normativi, in materia ambientale;

- 17) il DPCM del 22 maggio 2017 con il quale il viceprefetto Stefano Laporta è stato nominato presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- 18) l'insediamento del Presidente è avvenuto in data 17 luglio 2017;
- 19) la delibera n. 7/CA dell'8 novembre 2017 con la quale il consiglio di amministrazione ha conferito l'incarico di direttore generale al dott. Alessandro Bratti;
- 20) che l'insediamento del direttore generale è avvenuto in data 16 dicembre 2017;

**tutto ciò premesso
si conviene quanto segue**

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo ha lo scopo di realizzare una collaborazione incisiva e continuativa dei soggetti istituzionali coinvolti, nel rispetto delle relative competenze, per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, per la promozione della sostenibilità nell'attività di bonifica delle discariche abusive sul territorio nazionale, di cui alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, per migliorare le attività di bonifica da adottare, per garantire l'uniformità di azione sul territorio nazionale, e per l'implementazione della legalità in tale settore d'intervento.
2. La collaborazione è volta ad ottenere la più alta sinergia nell'operato congiunto delle Istituzioni sottoscrittrici del presente protocollo e, conseguentemente, la più ampia efficacia delle azioni intraprese in attuazione degli atti citati in premessa per la bonifica dei siti di discarica.
3. L'accordo ha altresì la finalità di promuovere le migliori pratiche di collaborazione e condivisione fra gli organi istituzionali coinvolti finalizzate all'innovazione, al miglioramento delle conoscenze e alla tutela dell'ambiente e del territorio per restituire bonificati ai cittadini i siti che attualmente ospitano discariche abusive.

Art. 3

Impegni delle parti

Nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Protocollo le parti provvederanno:

- 1) allo scambio di informazioni tra il SNPA e l'Ufficio del Commissario per ottimizzare le rispettive azioni a difesa del patrimonio ambientale e territoriale e migliorare la legalità complessiva nell'esecuzione dei lavori di bonifica da effettuare;
- 2) alla condivisione delle conoscenze sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e di contaminazione dei siti interessati;
- 3) al coordinamento delle rispettive attività, specie nei casi che richiedano particolare necessità e attenzione;

- 4) alla messa a punto di reciproche buone pratiche, che potranno essere utili per futuri e analoghi interventi di bonifica;
- 5) alla realizzazione di strumenti e attività di comunicazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità, della sicurezza ambientale nelle scuole e nelle Università;
- 6) ad attività di formazione comune.

Art. 4

Responsabili dell'Accordo

I referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono di seguito indicati:

- per ISPRA, il Responsabile dell'Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati, dott. Fabio Pascarella;
- per l'Ufficio del Commissario, il Responsabile per gli aspetti tecnici dei siti da bonificare Cap. Nino Tarantino.

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Protocollo si considereranno validamente effettuate se in forma scritta, preferibilmente per via telematica (e-mail o pec), ed indirizzate ai soggetti indicati nel presente articolo.

L'ISPRA e l'Ufficio del Commissario avranno cura di coordinare le attività di esecuzione della presente Convenzione.

Art. 5

Strumenti per l'attuazione del Protocollo

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 3 saranno oggetto di specifici accordi da stipulare di volta in volta tra le parti, che conterranno indicazioni sulla tempistica, obiettivi, fasi di attuazione, stima delle spese, voci e modalità di rendicontazione.

L'Ufficio del Commissario, al fine di un migliore raggiungimento dei risultati nelle diverse aree del territorio nazionale, potrà realizzare singoli accordi di collaborazione con le differenti Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente (ARPA), sulla base di quanto previsto dal Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente (SNPA).

Tali Accordi nel rispetto delle diverse peculiarità territoriali e dei contesti da bonificare o mettere in sicurezza prevedranno, secondo i casi, specifiche azioni di supporto delle ARPA delle regioni interessate per le esigenze del commissario quali:

- messa a punto del piano di caratterizzazione e/o delle indagini integrative realizzate o da realizzare nei siti;
- messa a punto dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza;
- controlli straordinari richiesti dal Commissario, da espletare in tutte le fasi delle opere da realizzare.

Per tali attività, quando al di fuori dai compiti istituzionali e concordate con le ARPA interessate sulla base delle esigenze e attività da svolgere, l'ufficio del Commissario corrisponderà le spese sostenute sulla base dei tariffari in uso presso ogni singola Agenzia.

Art. 6

Copertura assicurativa e rispetto normative

L'ISPRA e le agenzie coinvolte garantiscono la copertura assicurativa del rispettivo personale che, in virtù della presente convenzione, verrà impiegato per l'esecuzione delle attività oltre al rispetto delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché delle disposizioni previdenziali e assistenziali.

Art. 7

Validità

La durata del presente Protocollo è di ventiquattro (24) mesi dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovata tramite consenso di entrambe le parti fino alla conclusione delle attività di bonifica.

Art. 8

Recesso

Ciascuna parte può recedere dal Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare all'altra Parte con preavviso di almeno tre mesi mediante posta elettronica certificata (PEC). È fatto salvo, in tal caso, il diritto al rimborso delle spese già sostenute.

Art. 9

Spese ed oneri fiscali

Il presente accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

Art. 10

Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 11

Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA in via Vitaliano Brancati n.48 – 00144 Roma, l'Ufficio del commissario in Via Carducci n.5 – 00187 Roma.

Art. 12

Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle parti

Per l'ISPRA
Il Presidente
Dott. Stefano Laporta

Per l'Ufficio del Commissario
Il Commissario
Gen. B. CC Giuseppe Vadalà



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA)

e

Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale (Commissario)

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 concernente l'istituzione del Sistema Pubblico di Connettività e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il Codice dell'amministrazione digitale

Viste le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) del giugno 2013, come previsto dall'art. 58 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che dà attuazione alla Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali

Vista la Legge n. 190/2012 recante misure volte alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione anche attraverso il perseguimento di livelli essenziali di trasparenza dell'attività amministrativa

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24.3.2017;

Visto l'art. 41 comma 2-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con la quale viene istituito il Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale;

Visto l'articolo 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente per tutta la durata del mandato del Commissario straordinario l'esercizio dei poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, recante "Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137";

Considerata la necessità di creare forme stabili ed efficaci di cooperazione tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) e il Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale (Commissario)

Considerato che tale cooperazione, nel rispetto del dettato costituzionale, deve tendere a soddisfare precipuamente i bisogni di conoscenza e di indirizzo per le reciproche attività istituzionali e contestualmente semplificare, coordinare le procedure e gli adempimenti, adottando modalità di dialogo e di interscambio anche informatizzato di dati ed informazioni in possesso del Commissario e della DNA.

Considerato che i compiti svolti dal Commissario e dalla DNA nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, possono ritenersi complementari ai fini della vigilanza sulle procedure da adottare per la bonifica delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale e del contrasto alla illecita gestione del ciclo dei rifiuti

Tutto quanto sopra visto e considerato,

L'Ufficio del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, nella persona del Commissario Gen B. CC. Giuseppe Vadalà

e

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nella persona del Procuratore Nazionale, dott. Federico Cafiero de Raho

2

adottano il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1

Finalità del protocollo

1. Le parti con il presente protocollo intendono regolare la condivisione e lo scambio di informazioni, nel rispetto dei reciproci compiti istituzionali.
2. Le parti si impegnano ad utilizzare i dati di pertinenza del Commissario, oggetto di interscambio, per i fini istituzionali secondo la normativa vigente, rispettando i vincoli di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
3. Il presente protocollo ha i seguenti obiettivi:
 - a. Per la Direzione Nazionale Antimafia (DNA), avere immediata disponibilità delle informazioni raccolte e gestite dall'Ufficio del Commissario;
 - b. Per il Commissario di ottenere informazioni, non coperte da segreto istruttorio, idonee ad integrare quelle raccolte nell'esercizio delle proprie attività istituzionali per rendere maggiormente efficace il monitoraggio e la vigilanza sull'attività di bonifica delle discariche abusive e sull'adeguamento alla normativa vigente da parte degli Enti preposti.

Articolo 2

Impegni assunti dai soggetti sottoscrittori

1. Le parti, nel rispetto delle rispettive competenze, possono attivare sinergie ed iniziative comuni finalizzate al mantenimento della legalità, al miglioramento delle reciproche conoscenze e alla tutela dell'ambiente e del territorio, con particolare riguardo all'infiltrazione della criminalità organizzata e al rispetto della normativa dettata per la bonifica dei siti di discarica.

3

2. Il Commissario si impegna a rendere disponibili alla DNA le informazioni raccolte nell'ambito delle proprie competenze, in modo da consentirne la loro elaborazione.
3. Il Commissario può, inoltre, segnalare alla DNA l'insorgere di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nello specifico settore di competenza, anche con riguardo al settore della Pubblica Amministrazione. Laddove nei fatti il Commissario ravveda anche notizie di reato ne farà – comunque – autonoma segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.
4. La DNA può segnalare all'Ufficio del Commissario, compatibilmente con i limiti imposti dal segreto d'indagine, l'eventuale sussistenza di elementi che possano determinare il venir meno dei requisiti di ordine generale in capo ai soggetti sottoposti all'azione di controllo del Commissario.
5. Per soddisfare i punti precedenti e per collaborare con la progettazione del costituendo software di gestione delle informazioni registrate dal Commissario, verrà creato un Gruppo tecnico di lavoro, con personale di entrambe le Amministrazioni, come meglio specificato nel successivo punto.

Articolo 3

Gruppo Tecnico di Lavoro

1. Al fine di assicurare l'attuazione del presente protocollo d'intesa è costituito il "Gruppo tecnico di lavoro" composto da analisti del Gruppo Ricerche, per la DNA e da personale di PG, per il Commissario, dotati di competenze di analisi, tecniche, investigative e/o giuridiche, coordinati dal Coordinatore operativo del Gruppo Ricerche DNA, per gli aspetti tecnici e per la redazione delle eventuali note informative.
2. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo ciascuna delle Parti dovrà rendere noti i nominativi dei propri rappresentanti in seno al Gruppo Tecnico di lavoro. Ogni successiva variazione riguardante i rappresentanti di ciascuna Amministrazione dovrà essere preventivamente comunicata tra le Parti.
3. Alle riunioni del Gruppo tecnico potranno partecipare altri rappresentanti delle Parti di volta in volta convocati per la trattazione di specifici argomenti.

4. La supervisione del Gruppo tecnico di lavoro è affidata al magistrato responsabile del Polo "Criminalità ambientale" che avrà, altresì, il compito di coordinare le attività e le iniziative promosse sulla base del presente protocollo, in sinergia con il Servizio Risorse Tecnologiche e Sicurezza, anche con riferimento alla massima efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse tecniche ed umane disponibili.
5. Il Gruppo tecnico si riunisce ogni volta che lo richieda il magistrato supervisore, ovvero, che una delle Parti ne faccia esplicita richiesta, previo nullaosta del magistrato supervisore.

Articolo 4

Durata del protocollo

Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro sei mesi dalla data di scadenza.

Roma, 7 novembre 2018

Commissario Straordinario

Il Commissario
Generale B. CC Giuseppe Valatà

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Il Procuratore Nazionale
 Antimafia e Antiterrorismo

Federico Cafiero de Raho



CONVENZIONE OPERATIVA PER IL MONITORAGGIO CHIMICO-FISICO DEI TERRENI RELATIVI
ALLE ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO NAZIONALE DI
CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE
2014

TRA

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

IN PERSONA DEL COMMISSARIO, GEN. B. CC GIUSEPPE VADALÀ
CON SEDE IN VIA CARDUCCI, 5 - 00187 ROMA

E

CNR-IRSA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA SULLE
ACQUE

IN PERSONA DEL DIRETTORE F.F. VITO FELICE URICCHIO,
CON SEDE IN VIA SALARIA KM 29,300 - MONTEROTONDO (RM)

VISTI

L'ARTICOLO 28 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA", CHE
ISTITUISCE L'ISPRA A CUI SONO STATE ATTRIBuite LE FUNZIONI, CON LE INERENTI RISORSE
FINANZIARIE, STRUMENTALI E DI PERSONALE, DELL'APAT, DELL'INFS E DELL'ICRAM;

IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE DEL 21/05/2010, N.123, CHE HA EMANATO IL "REGOLAMENTO RECANTE NORME
CONCERNENTI LA FUSIONE DELL'APAT DELL'INFS E DELL'ICRAM IN UN UNICO ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)";

GLI ARTICOLI 117, QUINTO COMMA, E 120, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DEL GOVERNO;

L'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEL
POTERE SOSTITUTIVO DEL GOVERNO NEI CASI DI MANCATA ATTUAZIONE DI ATTI
DELL'UNIONE EUROPEA;

GLI ARTICOLI 196 E 199 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, CONTENENTE
"NORME IN MATERIA AMBIENTALE";

ALTRESÌ, L'ARTICOLO 250 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006, CHE
PREVEDE, TRA L'ALTRO, CHE "QUALORA I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA
CONTAMINAZIONE NON PROVVEDANO DIRETTAMENTE AGLI ADEMPIMENTI DISPOSTI DAL
PRESENTI TITOLO OVVERO NON SIANO INDIVIDUABILI E NON PROVVEDANO NÈ IL
PROPRIETARIO DEL SITO NÈ ALTRI SOGGETTI INTERESSATI, LE PROCEDURE E GLI INTERVENTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 242 SONO REALIZZATI D'UFFICIO DAL COMUNE TERRITORIALMENTE
COMPETENTE E, OVE QUESTO NON PROVVEDA, DALLA REGIONE, SECONDO L'ORDINE DI
PROPRIETÀ FISSATO DAL PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE,
AVVALENDOSI ANCHE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, INDIVIDUATI AD ESITO DI
APPOSITE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA";

LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014,
NELLA CAUSA C-196/13, CON LA QUALE LA REPUBBLICA ITALIANA, NON AVENDO
ADOTTATO TUTTE LE MISURE NECESSARIE A DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA DEL 26
APRILE 2007 NELLA CAUSA C-135/05, E VENENDO MENO AGLI OBBLIGHI DI CUI
ALL'ARTICOLO 260, PARAGRAFO 1, DEL TFUE, È STATA CONDANNATA A VERSARE ALLA
COMMISSIONE EUROPEA, A PARTIRE DAL GIORNO DELLA PRONUNCIA E FINO ALLA DATA DI
ESECUZIONE DELLA CITATA SENTENZA C-135/05, UNA PENALITÀ SEMESTRALE CALCOLATA,
PER IL PRIMO SEMESTRE, IN UN IMPORTO INIZIALE FISSATO IN EURO 42.800.000, DAL QUALE
SARANNO DETTRATTI EURO 400.000 PER CIASCUNA DISCARICA CONTENENTE RIFIUTI NON
PERICOLOSI, ED EURO 200.000 PER OGNI ALTRA DISCARICA CONTENENTE RIFIUTI NON
PERICOLOSI, MESSE A NORMA CONFORMEMENTE ALLA MEDESIMA SENTENZA;

LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 24 MARZO 2017,
VISTATA E REGISTRATA DAI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO, CON LA QUALE IL GENERALE
DI BRIGATA DEI CARABINIERI GIUSEPPE VADALÀ, È STATO NOMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO
41, COMMA 2-BIS, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON IL COMPITO DI REALIZZARE TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA

Fl

nt

VIGENTE NORMATIVA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SEGNALATE DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE;

CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI IMPLEMENTARE L'ANALISI CONOSCITIVA DEI SINGOLI SITI, LA RELATIVA CARATTERIZZAZIONE E LE ANALISI DI RISCHIO ATTRAVERSO UN CONTINUO MONITORAGGIO DA ADOTTARE PER LA BONIFICA DEI SITI, LA LEGALITÀ DEI CONTESTI IN CUI REALIZZARE TALI AZIONI, SUL TERRITORIO NAZIONALE RELATIVI AI 51 SITI DI DISCARICA ABUSIVI AFFIDATI ALL'AZIONE DEL COMMISSARIO DI GOVERNO;

CONSIDERATO CHE E' ACCERTATO DA TEMPO DALLE NUMEROSE INCHIESTE GIUDIZIARIE SVOLTE CHE IL SETTORE DEI RIFIUTI, DEI LAVORI E DEI MOVIMENTI TERRA E QUELLO DELLE BONIFICHE CONNESSE È UNO DI QUELLI A MAGGIOR RISCHIO, SPECIALMENTE NELLE REGIONI DEL SUD ITALIA E IN CAMPANIA, PER INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ DI TIPO ASSOCIATIVO SEMPLICE E DI TIPO MAFIOSO E CHE PER QUESTO ANCHE LA FASE DI REGOLARE CARATTERIZZAZIONE, DELLE ANALISI CHIMICO FISICHE PER VALUTARE LE SOGLIE DI RISCHIO DEI SINGOLI COMPONENTI E IL CONTINUO MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, SONO ATTIVITÀ PROPEDAUTICHE E ESSENZIALI A UNA CORRETTA BONIFICA DEI SITI E ESECUZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE;

CONSIDERATO QUINDI CHE PER CORRISPONDERE A TALE ESIGENZA RISULTA STRATEGICO E IMPRESCINDIBILE INSTAURARE, ATTRAVERSO LO STRUMENTO SPECIFICO CONVENZIONALE, UNA FORMALE COLLABORAZIONE CON IL CNR-IRSA FINALIZZATA ALLA EFFETTUAZIONE DELLE SPECIFICHE E CONTINUE ATTIVITÀ DI ANALISI DEI SITI DA BONIFICARE, MIGLIORANDO, IN CONSIDERAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLA RAPIDITÀ DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE, IL COORDINAMENTO CON GLI ENTI TERRITORIALI DA ATTUARE COMUNQUE CON STANDARD DI LEGALITÀ ELEVATI PER GLI ITER AMMINISTRATIVI AVVIATI;

CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI PROMUOVERE, INCENTIVARE E DIFFONDERE LE BUONE PRATICHE DI COLLABORAZIONE FRA GLI ORGANI ISTITUZIONALI FINALIZZATE ALL'INNOVAZIONE, ALLE CONOSCENZE E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO PER MIGLIORARE IL SERVIZIO ALLA COLLETTIVITÀ, ATTRAVERSO LA RESTITUZIONE AI CITTADINI DELLE PORZIONI DI TERRITORIO MANOMESSE PER ESSERE UTILIZZATE UN TEMPO COME DISCARICHE NON CONFORMI E IRREGOLARI ALLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

1. LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO.

ART. 2 FINALITÀ ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE

LA PRESENTE CONVENZIONE HA LO SCOPO DI REALIZZARE UN'AZIONE INCISIVA E CONTINUATIVA DI COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI, NEL RISPETTO DELLE RELATIVE COMPETENZE, PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ

NELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO NAZIONALE, PER MIGLIORARE LE BUONE PRATICHE DI BONIFICA CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PROTOCOLLI DI ANALISI DA SEGUIRE E DA ADOTTARE E ALL'UNIFORMITÀ SUL TERRITORIO NAZIONALE, DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014 E PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGALITÀ IN TALE SETTORE D'INTERVENTO. LA COLLABORAZIONE È VOLTA AD OTTENERE LA PIÙ ALTA SINERGIA NELL'OPERATO CONGIUNTO DELLE ISTITUZIONI SOTTOSCRITTRICI DEL PRESENTE PROTOCOLLO E, CONSEGUENTEMENTE, LA PIÙ AMPIA EFFICACIA DELLE AZIONI INTRAPRESE IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI CITATI IN PREMESSA PER LA BONIFICA DEI SITI DI DISCARICA.

LA CONVENZIONE HA PER OGGETTO:

1. IL SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER LA VERIFICA DEI PROGETTI E LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INDIRIZZI PROGETTUALI CON L'APPLICAZIONE DI TECNICHE INNOVATIVE.
2. L'EFFETTUAZIONE DI CARATTERIZZAZIONI, INDAGINI GEOFISICHE ED ANALISI CHIMICHE SULLE MATRICI POTENZIALMENTE CONTAMINATE;
3. LA PROMOZIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE D'INTERVENTO NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA ED AMBIENTALE PER RESTITUIRE AI CITTADINI PORZIONI IMPORTANTI DI TERRITORIO.

ART. 3 IMPEGNI DELLE PARTI

NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE PREVISTA DAL PRESENTE PROTOCOLLO LE PARTI PROVVEDERANNO:

- 1) AL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO DEL CNR-IRSA PER LA VALUTAZIONE DI PRATICHE PIÙ COMPLESSE D'INTESA CON L'UFFICIO DEL COMMISSARIO NEI CASI IN CUI RICORRONO I TEMI DI CUI ALL'ART. 2 NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE E ORGANIZZAZIONI AL FINE DI OTTIMIZZARE LE RISPETTIVE AZIONI A DIFESA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E TERRITORIALE MANOMESSO E SOGGETTO A BONIFICA DEI SITI ASSEGNATI AL COMMISSARIO SUL TERRITORIO NAZIONALE E PER MIGLIORARE L'AZIONE DI LEGALITÀ COMPLESSIVA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA DA EFFETTUARE;
- 2) ALLA CONDIVISIONE DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEGLI ASSETTI CHIMICO FISICI DEI TERRITORI INTERESSATI, DEGLI INQUINAMENTI E DEI SUBSTRATI GEOLOGICI E PEDOLOGICI;
- 3) AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOPRATTUTTO NEI CASI DI PARTICOLARE NECESSITÀ E ATTENZIONE;
- 4) ALLA MESSA A PUNTO DI BUONE PRATICHE RECIPROCHE CHE POTRANNO ESSERE UTILI ALL'INTERVENTO PER FUTURI E ANALOGHI CASI DI BONIFICA;
- 5) ALLA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA LEGALITÀ, DELLA SICUREZZA AMBIENTALE, NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITÀ;
- 6) AD ATTIVITÀ DI FORMAZIONE COMUNE.

ART. 4
DURATA

LA DURATA DEL PRESENTE PROTOCOLLO È DI VENTIQUATTRO (24) MESI DALLA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE E PUÒ ESSERE RINNOVATA TRAMITE CONSENSO DI ENTRAMBE LE PARTI FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA

ART. 5
RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

I REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO SONO DI SEGUITO INDICATI:
PER IL CNR-IRSA: DOTT. VITO FELICE URICCHIO
PER L'UFFICIO DEL COMMISSARIO: CAP. NINO TARANTINO, RESPONSABILE PER GLI ASPETTI TECNICI DEI SITI DA BONIFICARE

TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO SI CONSIDERERANNO VALIDAMENTE EFFETTUATE SE IN FORMA SCRITTA (PER LETTERA, FAX, E-MAIL ETC.) ED INDIRIZZATE AI SOGGETTI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO.

IL CNR-IRSA E L'UFFICIO DEL COMMISSARIO AVRANNO CURA DI COORDINARE LE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

ART. 6
STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI

LE MODALITÀ E I TERMINI SULLA BASE DEI QUALI ATTIVARE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 3 NONCHÉ LE SPESE PER IL PERSONALE NON STRUTTURATO IMPEGNATO NELLE PREDETTE ATTIVITÀ E LE SPESE DI VIAGGIO/TRASFERTA PER IL PERSONALE COINVOLTO NEI RILEVAMENTI GEOFISICI SARANNO INDICATE CON SPECIFICI PREVENTIVI E RIMBORSATE A CONSUNTIVO SULLA BASE DI EMISSIONE DI FATTURE RELATIVE AI CITATI RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE, SULLA BASE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI VOLTA IN VOLTA STIPULATE FRA LE PARTI.

ART. 7
COPERTURA ASSICURATIVA

L'UFFICIO DEL COMMISSARIO E IL CNR-IRSA GARANTISCONO LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISPETTIVO PERSONALE CHE, IN VIRTÙ DELLA PRESENTE CONVENZIONE, VERRÀ IMPIEGATO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ.

ART. 8
RECESSO

CIASCUNA PARTE PUÒ RECEDERE DALLA PRESENTE CONVENZIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA DA NOTIFICARE ALL'ALTRA PARTE CON PREAVVISO DI ALMENO TRE MESI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO E/O POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC). E' FATTO SALVO, IN TAL CASO, IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE GIÀ SOSTENUTE.

ART. 9
SPESE ED ONERI FISCALI

IL PRESENTE CONTRATTO, SARÀ REGISTRATO SOLO IN CASO D'USO, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 131/86, A CURA DELLA PARTE RICHIEDENTE.

ART. 10
NORME APPLICABILI

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE DISPOSTO NELLA PRESENTE CONVENZIONE, TROVERANNO APPLICAZIONE LE NORME DEL CODICE CIVILE.

ART. 11
DOMICILIO

AI FINI E PER TUTTI GLI EFFETTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA, I CONTRAENTI ELEGGONO IL PROPRIO DOMICILIO: IL CNR-IRSA IN VIA VIA SALARIA KM. 29,300 MONTEROTONDO (RM) E L'UFFICIO DEL COMMISSARIO IN VIA CARDUCCI N.5 - 00187 ROMA.

ART. 12
FORO COMPETENTE

TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO INSORGERE IN MERITO ALLA FORMAZIONE, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE SONO DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE COMPETENTE.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

ROMA, LI 18 GENNAIO 2018

PER IL CNR-IRSA
IL DIRETTORE F.F.
PROF. VITO FELICE URICCHIO

Vito Felice Uricchio

PER L'UFFICIO DEL COMMISSARIO
IL COMMISSARIO
GEN. B. CC GIUSEPPE VADALÀ

Giuseppe Vadalà

J. V.M.

CONVENZIONE

TRA

il Commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 (di seguito "Commissario") nella persona del Gen. B. dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe VADALÀ, C.F. VDLGPP63C15F158D, domiciliato in Roma, Via Carducci n.5

E

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (di seguito "Arma") rappresentato dal Sottocapo di Stato Maggiore, Gen. B. Mario CINQUE,

PREMESSO CHE

- l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce le condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;
- l'art. 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura d'infrazione comunitaria n. 2003/2077, prevede che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del citato art. 22, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 41, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario medesimo, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
- il comma 3 dell'anzidetto articolo, dispone che le somme trasferite sulla contabilità speciale siano destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, il Gen. B. CC Giuseppe Vadala è nominato Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive oggetto di infrazione europea ed autorizzato ad esercitare i

Convenzione tra l'Arma dei Carabinieri e il Commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive

poteri di cui all'articolo 10, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 116;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 Novembre 2017, il Gen. B. CC Giuseppe Vadala è nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di ulteriori 22 discariche allegata alla delibera stessa;
- con decreto prot. n. 372 del 7 agosto 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attribuisce alla competenza del Commissario straordinario, per le finalità sopra elencate, complessivi € 90.714.223,67 sulla contabilità speciale n. 6054 intestata al "COMM STRAOR BONIFICHE - D.L. 113-16";
- le competenze del Commissario, nell'esercizio dei poteri sostitutivi governativi prima affidati ai diversi Presidenti delle regioni, si estendono su tutto il territorio nazionale comportando l'esigenza di una ampia mobilità sul territorio nazionale;
- con nota del 16 ottobre 2017, prot. n. 123/4-1, l'Ufficio Legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il piano finanziario predisposto dal Commissario che individua le risorse necessarie a sostenere gli interventi programmati presso le discariche abusive presenti sul territorio nazionale;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, recante gli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del DIPARTIMENTO;

CONSIDERATO CHE

- l'articolazione territoriale e specialistica dell'Arma fornisce collaborazione al Commissario, con particolare riguardo ad eventuali esigenze operative connesse con la segnalazione di illeciti;
- l'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 prevede, tra l'altro, che per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 41, comma 2-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e a supporto della propria attività, il Commissario può stipulare accordi con altre amministrazioni pubbliche dello Stato interessate alla realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive individuate nella medesima delibera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

RITENUTO CHE

il concomitante interesse dell'Arma e del Commissario allo svolgimento delle attività demandate allo stesso, con particolare riferimento ai compiti attribuiti all'Arma in materia di tutela ambientale e di prevenzione e contrasto ai relativi crimini, renda opportuno disciplinare i rapporti intercorrenti tra le due istituzioni;

NELLE LORO RISPETTIVE QUALITÀ, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. Le premesse e le considerazioni che precedono sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione, disciplina i rapporti di collaborazione tra il Commissario e l'Arma per lo svolgimento dei compiti rispettivamente indicati all'art. 41, comma 2-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il Commissario e afferenti la tutela dell'ambiente, con particolare, ma non esclusivo riferimento, all'attività info-investigativa relativa al traffico e smaltimento illecito dei rifiuti ed all'inquinamento delle acque, per l'Arma.

ARTICOLO 2

Rapporti istituzionali

I rapporti istituzionali di cui alla presente Convenzione intercorrono tra il Commissario e:

- il Servizio Amministrativo del Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari Carabinieri, per gli aspetti contabili-amministrativi;
- il Comando per la Tutela Forestale ed il Comando per la Tutela Ambientale, per i profili info-investigativi.

ARTICOLO 3

Ambiti d'impiego e attività

1. Con la presente Convenzione, nelle more dell'istituzione di una apposita struttura di missione ai sensi dell'art. 10, comma 11, del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 91, ove il personale dell'Arma dei carabinieri potrà essere assegnato, previa autorizzazione del competente Ministero della Difesa, in posizione di comando con assunzione degli oneri finanziari da parte dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 2, comma 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), recepito dall'art. 1777 del Codice dell'Ordinamento Militare, si individuano le seguenti attività di collaborazione:

- l'Arma:
 - a) supporta il Commissario nello svolgimento delle proprie attività, anche attraverso proprio personale, destinato a cura del Comando Generale al Reparto Comando del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri "per l'impiego temporaneo per le esigenze di supporto del Commissario", rendendo disponibili i locali ed i beni strumentali necessari nonché sostiene le indispensabili "spese di funzionamento" del Commissario, afferenti principalmente gli oneri di missione, le spese relative al compenso delle ore di straordinario del personale impiegato, l'esercizio dei mezzi di trasporto, l'acquisizione di materiali e servizi e le altre spese generali legate all'attività dell'Ufficio stesso, secondo il riparto indicato in Allegato che fa parte integrante del presente atto;

- b) curerà, per il tramite dei propri competenti uffici, i relativi procedimenti approvvigionativi, allorquando non direttamente gestiti dal Commissario, sostenendo le predette spese, con riguardo anche al servizio di cassa relativo agli anticipi e liquidazioni dei certificati di viaggio;
- il Commissario:
 - a) rende disponibili all'Arma, per la propria attività info-investigativa, i dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle proprie attività;
 - b) rimborsa all'Arma le spese sostenute per la propria attività, come indicato nel citato Allegato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 4

Spese a carico del Commissario e modalità di rimborso

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, il Commissario si impegna a versare annualmente all'Arma la somma complessiva € 460.000,00 (quattrocentosessantamila/00).
2. I fondi di cui al precedente comma 1, tratti dalle disponibilità relative alla citata contabilità speciale n. 6054 intestata a "COMM STRAOR. BONIFICHE - D.L. 113-16", sono versati anticipatamente sul Capo 16 - Capitolo 2466 - Art. 5, "Somme versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese in relazione alle funzioni ed ai compiti già affidati al Corpo forestale dello Stato, da riassegnare all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'art.13, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177", per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Difesa.
3. La relativa quietanza di versamento è inoltrata all'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma e al Servizio Amministrativo del CUFA.
4. Il Commissario può individuare risorse aggiuntive rispetto all'importo stabilito al comma 1, per attività di carattere eccezionale nell'assolvimento dei compiti demandati dalla legge.

ARTICOLO 5

Durata e validità

1. La presente Convenzione opera dalla data della sua sottoscrizione e ha durata biennale con possibilità di rinnovo.
2. Le parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o integrazioni della presente Convenzione anche in relazione a nuove determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 6

Privacy e sicurezza delle informazioni

1. Le Parti si impegnano - per sé, per i propri dipendenti e per i propri collaboratori - a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione o in attuazione della presente Convenzione.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente Convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche

Convenzione tra l'Arma dei Carabinieri e il Commissario straordinario per la lotta alle discriminazioni

con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che adotta la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

ARTICOLO 7

Registrazione e stipula

1. Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, sarà registrato in caso d'uso.
2. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.
3. Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art.15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241.

Roma,

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE

(Gen. B. Mario Cingone)

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Gen. B. Giuseppe Vadala)

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

VADALA GIUSEPPE
ARMA DEI
CARABINIERI/93030280992
18.01.2019 15:43:40 UTC

Convenzione tra l'Arma dei Carabinieri e il Commissario straordinario per la lotta alle discriminazioni

Allegato

Supporto finanziario annuo previsto, che l'Arma assicura al Commissario:

| | | |
|---|--|---------------------|
| A | Spese promozionali e di divulgazione (realizzazione e aggiornamento sito internet, acquisizione materiale promozionale, realizzazione relazioni semestrali) | € 10.000,00 |
| B | Spese di formazione del personale (corsi di formazione, partecipazione congressi e convegni, acquisto materiale per aggiornamento giuridico/professionale) | € 30.000,00 |
| C | Spese per missioni | € 150.000,00 |
| D | Spese generali di funzionamento (acquisto mobili, sistemi di archiviazione e accessori per ufficio, acquisto materiale informatico e tecnologico, acquisto cancelleria e materiale consumabile per ufficio, spese postali, timbri) | € 40.000,00 |
| E | Spese per esigenze di mobilità (noleggio a lungo termine n. 3 autovetture, noleggio telepass, carburante in cedole e fuel card) | € 60.000,00 |
| F | Rimborso straordinari personale ufficio Commissario | € 170.000,00 |
| | Totale | € 460.000,00 |

Rapporto di verifica

Nome file: Convenzione_signed.pdf.p7m

Data di verifica: 21/01/2019 13:55:54 UTC

Versione software: ArubaSign 3.5.19

| Liv. | Firmatario | Autorità emittente | Pagina | Esito |
|------|--|-----------------------------------|--------|---|
| 1 |  CINQUE MARIO | ArubaPEC per Arma del Carabini... | 2 |  |
| 2 |  VADALA' GIUSEPPE | ArubaPEC per CA di firma quali... | 3 |  |
| | Appendice A | | 4 | |

CINQUE MARIO

2/4

Firma valida

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 21/01/2019 13:56:08 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 21/01/2019 13:55:54 UTC

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 21/01/2019 13:56:08 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 21/01/2019 13:55:54 UTC

Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: CINQUE MARIO

Codice fiscale: CNQMRA63B06F839V

Società: ARMA CARABINIERI/93030280692

Nazione: IT

Numero di serie: 3deb4c76044cab44bccfd6d0773ec0c

Autorità emittente: ArubaPEC per Arma del Carabinieri CA 1

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html;

Validità: dal 13/02/2015 00:00:00 UTC al 13/02/2020 23:59:59 UTC

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Il certificato è valido

✓ **Firma valida**

La firma è in formato PAdES-BES

✓ **Il certificato è attendibile**✓ **Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: VADALA' GIUSEPPE

Codice fiscale: VDLGPP63C15F158D

Società: ARMA DEI CARABINIERI/93030280692

Nazione: IT

Numero di serie: 440f53a601f3a54480ab49abefe4394e

Autorità emittente: ArubaPEC per CA di firma qualificata

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Polices: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>;

Validità: dal 06/12/2017 00:00:00 UTC al 06/12/2027 23:59:59 UTC

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Il certificato è valido

Appendice A**A.1 Certificati delle autorità radice (CA)****A.1.1 ArubaPEC per Arma dei Carabinieri CA 1**

Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC per Arma dei Carabinieri CA 1

Nazione: Non disponibile

Numero di serie: 447a1e2f7dcb696a2a81c514372157b1

dal 27/02/2009 00:00:00 UTC al 27/02/2029 23:59:59 UTC

A.1.2 ArubaPEC per CA di firma qualificata

Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC per CA di firma qualificata

Nazione: Non disponibile

Numero di serie: 52e5da665923840a7d7a663bd3ba4ee7

dal 15/06/2016 00:00:00 UTC al 15/06/2036 23:59:59 UTC

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

il **Commissario straordinario di Governo di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017** (nel seguito anche denominato “Commissario straordinario”) nella persona del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, dell’Arma dei Carabinieri, Codice Fiscale 97935830584, domiciliato per la carica in Roma, via Carducci n. 5;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”) con sede in Roma, via Calabria n. 35, Codice Fiscale e P. IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

di seguito “le Parti”

PREMESSE

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 - registrata dalla Corte dei Conti in data 4 aprile 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017 - con la quale il Gen. di B. CC. Giuseppe Vadalà è stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle scariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all’applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2 della sopra citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 prevede che “*Ai sensi dell’articolo 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre*

2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 3 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 prevede che “*Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”;*

VISTA la nota prot. 124792 del 09/06/2017, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale ha comunicato al Commissario straordinario l’apertura della contabilità speciale numero 6054 con intestazione “COM STRAOR BONIFICHE – DL 113-16”;

CONSIDERATO che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente degli interventi sopra dettagliati determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonché il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria a carico della Repubblica italiana;

ATTESA pertanto l’esigenza di realizzare tempestivamente gli interventi in parola;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario intende avvalersi, a tal fine, di un adeguato supporto per le attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessarie all’adeguamento delle scariche abusive oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all’applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, e in particolare l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”;

VISTA la Determinazione n. 1134 dell'11 Novembre 2017 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato la predetta Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 7 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti, la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di “amministrazione aggiudicatrice” non partecipando a procedure di evidenza pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le suddette attività è ricompresa l'assistenza e le prestazioni di servizi della programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale rientranti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale;

CONSIDERATO che, con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha riconosciuto la Società quale organismo *in house providing* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 a seguito di cui la Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta, della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed in conformità sia alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017 sia alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

VISTA la Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l'anno 2018, emanata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 23 gennaio 2018 (GAB. Decreti Ministro 0000011.23-01-2018);

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 17 maggio 2018 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. – in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo - avente per oggetto la declinazione della *governance* procedurale, amministrativa e finanziaria, volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per l'espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero;

CONSIDERATO che all'art. 8 della suddetta Convenzione Quadro sono individuate le modalità di determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di supporto a favore del Ministero ed individuati i criteri per la rendicontazione degli stessi;

TENUTO CONTO della disciplina delle spese generali di cui al medesimo art. 8 della Convenzione Quadro in esame;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., ai sensi del citato D.P.C.M. del 30 dicembre 2010, svolge servizi di interesse generale aventi anche rilevanza economica, in quanto riconducibili ad interventi di preminente interesse nazionale con evidenti ricadute e impatti sulla collettività (sia in termini socio/sanitari che economici), afferenti tematiche che richiedono un'azione diretta da parte del Governo centrale;

ATTESO che il Commissario straordinario, in forza di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 10 del citato D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla Legge 11. 8. 2014, n.116, intende avvalersi della Sogesid in considerazione dell'*expertise* maturata nel corso degli anni dalla Società pubblica attraverso il supporto tecnico-specialistico in materia di bonifica di siti inquinati fornito al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alle Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali, incluse le Strutture Commissariali di Governo;

CONSIDERATO che al fine di perseguire una maggiore efficacia nella propria attività il Commissario straordinario ha individuato nella Sogesid S.p.A. i necessari requisiti, oggettivi e soggettivi, per fornire assistenza tecnica ed operativa qualificate, anche in considerazione dei positivi risultati raggiunti dalla Società nelle attività di supporto prestate a favore di altre Strutture commissariali, in termini di efficienza e qualità del servizio;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, la Sogesid S.p.A. soddisfa i requisiti disposti dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è soggetto idoneo per l'espletamento delle attività tecnico-specialistiche richieste dal Commissario straordinario;

VISTA la Convenzione sottoscritta digitalmente in data 29 novembre 2017, con la quale è stata definita la disciplina, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti tra il Commissario straordinario e la Sogesid S.p.A., ai fini dell'affidamento alla medesima Società delle attività di carattere tecnico-specialistico connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all'adeguamento delle seguenti n. 13 discariche abusive oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione della direttiva 75/442/CEE e 91/689/CEE:

- ✓ Regione Calabria, Comune di Arena (VV), località Lapparni, importo finanziato € 532.812,22;
- ✓ Regione Calabria, Comune di Joppolo (VV), località Calafatoni, importo finanziato € 1.153.740,22;
- ✓ Regione Calabria, Comune di Petronà (CZ), località Pantano Grande, importo finanziato € 982.184,22;
- ✓ Regione Calabria, Comune di San Calogero (VV), località Papaleo, importo finanziato € 336.565,60;
- ✓ Regione Calabria, Comune di Sanginetto (CS), località Timpa di Civita, importo finanziato € 2.285.449,60;
- ✓ Regione Calabria, Comune di Sellia (CZ), località Aria, importo finanziato € 30.000,00
- ✓ Regione Campania, comune di Castelvete di Valfortore (BN), località Lama Grande, importo finanziato € 1.455.638,00;
- ✓ Regione Campania, Comune di Puglianello (BN), località Marrucaro, importo finanziato € 3.557.087,80;
- ✓ Regione Campania, Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN), località Noceccchia Pianella, importo finanziato € 3.916.702,20;
- ✓ Regione Puglia, Comune di Ascoli Satriano (FG), località Mezzana La Terra, importo finanziato € 1.175.313,48;
- ✓ Regione Puglia, Comune di Lesina (FG), località Pontone Pontonicchio, importo finanziato € 3.740.993,00;
- ✓ Regione Sicilia, Comune di Cammarata (AG), località San Martino, importo finanziato € 522.400,00;
- ✓ Regione Sicilia, Comune di Leonforte (EN), località Tumminella, importo finanziato € 301.956,00;

PRESO ATTO della volontà del Commissario straordinario di affidare alla Sogesid S.p.A., ove ritenuto necessario, le funzioni di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante, incluse le funzioni di Responsabile del Procedimento - originariamente non previste nella Convenzione del 29 novembre 2017- in considerazione delle specifiche esigenze rilevate ai fini della realizzazione degli interventi sopra dettagliati;

CONSIDERATO che le discariche ricadenti nel Comune di Arena (VV) – località Lapparni (Regione Calabria) e nel Comune di Castelvete di Valfortore (BN) – località Marrucaro (Regione Campania), inserite nella citata Convenzione del 29 novembre 2017, sono state